

Assegno:

Attenzione

Giovanni Perrino

ASSEGNO:

Attenzione

manuale

BOOK
SPRINT
EDIZIONI

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2013

Giovanni Perrino

Tutti i diritti riservati

Non so come partire ,ma penso di essere d'aiuto a chi si trova nella situazione di emettere o ricevere un assegno bancario o postale. Tali titoli amo chiamarli "banconota bancaria o postale".

Le carte di credito ed i bancomat hanno preso il sopravvento sull'assegno ,anche se non potranno mai eliminarlo in quanto non ha alcun limite di importo.

Le carte di credito illimitate necessitano di un'autorizzazione al momento del pagamento e quindi non possono rientrare nella pro-

blematica che sto per esporre.

La legge che regola la materia dei titoli di credito succitata è del 1933 (mi è capitato di sentirmi dire: “Non esiste qualcosa di più recente?”). E’ estremamente chiaro che se la “banconota” non fosse compilata in ogni sua parte si potranno avere conseguenze spiacevoli. Infatti prima dell’anno 2000 si incorreva in un reato penale.

La normativa attuale prevede una sanzione pecuniaria (da € 516,00 (pari ad 1.000.000 di Lire) sino ad un massimo di € 12.394,00 (pari a 24.000.000 di Lire).

Inoltre si può incorrere in una sanzione accessoria (divieto di emettere assegni per un periodo minimo di sei mesi sino ad un massimo di 60 mesi ,interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale ,interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese ,incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; queste ultime tre sanzioni possono avere una durata che va da un minimo di due mesi sino ad un massimo di 24 mesi)

L'aspetto penale che è rimasto riguarda le sanzioni accessorie (che di fatto l'interessato non può commettere in quanto a seguito della prima sanzione che viene comunicata alla Banca d'Italia impedisce di fatto la possibilità di commettere le successive) che se violate si può incorrere nella reclusione da sei mesi sino a 36 mesi.

Tale condanna altresì importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere bancari e postali per un periodo non inferiore a 24 mesi ,né superiore a superiore a 60 mesi.

Il problema ,a mio modesto avviso ,nasce dalla lettura dell'estratto conto. Infatti

,spesso ,riporta un risultato irreali.

Cosa voglio dire ? Il saldo finale tiene conto della data e non quello della cosiddetta valuta.

Questo termine bancario “**valuta**” lo si può più semplicemente definire **data effettiva**.

Chiunque effettua un versamento o un prelievo se guarda con attenzione la ricevuta vedrà due date ,quella che conta è la valuta.

La diretta conseguenza è che la persona crede di avere una certa disponibilità finanziaria sul proprio conto ,ma in effetti non è vero.

Il che causa il rischio di emettere un assegno bancario o postale o come a me piace definirla banconota bancaria o postale fuori corso (giuridicamente si tratta di emissione di assegno bancario o postale privo parzial-

mente o totalmente di provvista (in termini terra terra non ci sono i soldi sul conto corrente per poter pagare l'assegno).

L'immediata conseguenza è la sospensione dall'emissione di assegni bancari e postali e l'utilizzo di relative carte di pagamento (con questo termine si vuol intendere bancomat e carte di credito).

Il mancato pagamento di quella "banconota bancaria o postale" da parte della Banca fa sì che la persona attribuisca delle responsabilità a quest'ultima e cioè l'istituto bancario.

Tale atteggiamento è sbagliato, in quanto il solo inserimento dei dati informatici e la risposta negativa che si genera in mancanza della copertura finanziaria della "banconota bancaria o postale" comporta la sospensione per 6 mesi.

Il cliente della Banca (giuridicamente de-

finita stabilimento trattario) crede di aver subito un torto.

In realtà non c'è alcuna intenzione di inimicarsi il cliente; basta vedere le difficoltà che si incontrano quando si vuole “spengere” (ebbene sì così tecnicamente si dice) un conto corrente.

Il rapporto Banca – Cliente si inclina quasi sempre (teniamo a precisare che le Banche stipulano anche contratti che consentono di usufruire di uno sconfinamento che viene chiamato fido o castelletto).

Ribadisco la lettura dell'estratto conto mette in serie difficoltà quasi la globalità dei correntisti (altro termine di origine bancaria per definire il cliente) ,in quanto il saldo rischia di essere purtroppo “falso”.

Sarò logorroico nel ripetermi ma il dato finale non tiene conto della valuta ma della data di ogni singola operazione.

Lo ripeto perché una volta sola non basta:

Il termine bancario “valuta” la si può intendere molto semplicemente come la data effettiva dell’operazione bancaria.

Chiunque effettua un versamento o un prelevamento se guarda con attenzione la ricevuta vedrà due date ,quella che conta è la valuta. (vi avrò stufato ma è determinato.)

La diretta conseguenza è che la persona crede di avere una certa disponibilità finanziaria (volgarmente crede di non essere in rosso) ,ma in effetti non è vero.

Il che causa il rischio di emettere un assegno bancario o postale senza provvista parziale o totale o come piace a me definire “una banconota bancaria o postale fuori corso” **seppur in buona fede.**

Il rimedio prevista dalla legislazione italiana è il pagamento tardivo e cioè pagare l’assegno bancario o postale ,la pe-

nale (pari al 10% dell'importo dell'assegno) ,l'interesse legale (pari al 2.5 % annuo) ,spese di protesto o di constatazione oltre ad altre eventuali commissioni.

Il tutto deve avvenire entro 60 giorni dal termine di presentazione del titolo.

Le modalità di pagamento variano a seconda di come si comporta lo stabilimento trattario che può adottare una procedura esterna (avvalersi di un notaio o di un pubblico ufficiale quale può essere la Banca d'Italia) o di una procedura interna (informativa bancaria o come tecnicamente definito preavviso di revoca).

Nel caso in cui si avvalga del notaio si avrà un protesto bancario che dovrà essere pagato entro il termine suesposto recandosi dal notaio emittente.

Nel caso in cui si avvalga di un pubblico

ufficiale quale la Banca d'Italia il pagamento dovrà avvenire presso la stessa oppure inoltrato tramite raccomandata.

Nel caso in cui si avvalga della banca il cui assegno non sia stato pagato dovrà effettuare un deposito vincolato a favore del beneficiario.

Queste procedure suesposte possono essere sostituite da una quietanza liberatoria da parte del portatore del titolo con firma autenticata.

Frequentissimo è il caso in cui il portatore del titolo invece che rilasciare una quietanza liberatoria emettere una dichiarazione dell'atto di notorietà.

Detta così parrebbe molto semplice ,ma spesso accade che il cliente non voglia aver più alcun contatto con la Banca.

Cosa succede?

Si prova a risolvere il problema diversamente.